

Visto dal presidente: sono sottovalutati i tempi di adeguamento dei software

Paradisi fiscali in chiaro

Assosoftware al lavoro per gestire gli adempimenti

DI BONFIGLIO MARIOTTI

Le imprese, i professionisti e i loro consulenti fiscali (i commercialisti in primis, ma anche le associazioni di categoria e tutti gli operatori del settore fiscale) stanno valutando gli impatti organizzativi che comporterà l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede nei cosiddetti «paradisi fiscali». Un adempimento che ricorda da vicino la soppressa trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori e che dal punto

di vista organizzativo risulterà, in alcuni casi, ancora più gravoso in quanto le tempistiche di trasmissione sono assai più stringenti e i dati da raccogliere potrebbero non essere presenti nei database dei propri sistemi informativi. Le software house in questi giorni stanno sviluppando specifiche funzionalità nei propri gestionali che consentiranno agli operatori di adempiere all'obbligo in modo semplice e rapido. Infatti senza un allineamento tempestivo delle procedure gestionali non sarebbe possibile per gli operatori individuare le operazioni interessate in relazione alle quali sorge l'obbligo

di effettuare la comunicazione (la ricerca manuale è possibile solo nei casi marginali). Non si tratta della semplice realizzazione di un nuovo software per consentire l'invio telematico, ma un'operazione molto più complessa che coinvolge tutte le procedure di contabilità e fatturazione per l'individuazione e l'estrazione dei dati utili da inviare ai «software black list».

Allo stato dell'arte, non è comunque possibile per le software house distribuire ai propri clienti le procedure aggiornate, a causa delle forti incertezze che gravano sull'adempimento. Il periodo di chiarimento che terminerà a luglio

non ci permette, poi, interventi tempestivi sui software e, d'altra parte, agosto non è un mese molto produttivo. Le modifiche ai gestionali di contabilità, la realizzazione del software, i test necessari, l'installazione presso tutti gli utenti (aziende per le modifiche contabili e commercialisti per il software di invio) e la loro istruzione non ci consentono di terminare i lavori nei tempi previsti. Facciamo perciò presente che servirebbero alle software house e a tutti gli utenti almeno 60 giorni in più, e soprattutto al di fuori del periodo dichiarativo. Difficilmente sarà possibile limitare l'ulteriore ag-



Bonfiglio Mariotti

gravio ai contribuenti di dover espletare l'adempimento senza poter fruire dei propri software gestionali, senza prendere in considerazione lo spostamento del termine di presentazione almeno al 31 ottobre.

Trentino-Alto Adige, l'F24 apre ai contributi per la previdenza

Per i datori di lavoro del Trentino e del Sud Tirolo si è aperta la possibilità di avvalersi del modello F24, con possibilità di compensazione, per eseguire i versamenti dei contributi ai fondi pensione costituiti su base territoriale regionale e di quelli gestiti, istituiti o promossi dalla regione. Un progetto innovativo che ha coinvolto le software house che stanno lavorando per adeguare i propri prodotti in modo da garantire la piena operatività del nuovo sistema di riscossione da ottobre 2010. Fra le competenze statutarie della regione Trentino-Alto Adige vi è quella di agevolare il funzionamento dei fondi pensione costituiti su base territoriale regionale e di quelli da essa gestiti, istituiti o promossi. La regione medesima ha la facoltà di affidare all'Agenzia delle entrate, in convenzione, la riscossione dei contributi destinati a detti fondi pensione affinché vi provveda mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997. In questo contesto lo scorso 10 marzo il presidente Durnwalder ha siglato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per regolare l'attività di riscossione, mediante modello F24 (con possibilità, quindi, di poter fruire della compensazione), dei contributi destinati ai fondi pensione gestiti da PensPlan Invest Sgr spa nell'ambito del progetto della regione Trentino-Alto Adige per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare a carattere locale (Laborfonds fondo pensione chiuso, PensPlan Plurifonds fondo pensione aperto, PensPlan Pro fondo pensione aperto, Raiffeisen fondo pensione aperto). Relativamente al modello F24, con la Risoluzione 63/E/2010 l'Agenzia delle entrate ha istituito quattro apposite caselle contribuenti (Coll, Agg, Indi, Rein), il nuovo codice ente 0004, quattro codici sede che consentono di identificare il fondo pensione beneficiario del versamento (0093, 0040, 0147, 0419). Il tutto da indicare nella Sezione «Altri enti previdenziali ed assicurativi» nei righi al di sotto del riquadro Inail. All'F24-Enti pubblici ha invece provveduto la risoluzione 64/E/2010 mediante istituzione di un'apposita casella per il versamento collettivo da parte del datore di lavoro (Coll), del nuovo «tipo riga» W, dei quattro codici identificativi dei diversi fondi pensione. Il 1° luglio l'Agenzia delle entrate ha adeguato le tabelle dei codici tributo e degli altri codici da utilizzare per le deleghe di pagamento e ha pubblicato gli aggiornamenti dei software di controllo. La possibilità di effettuare i versamenti dei

Comunicazione black list, occorre risolvere i problemi ancora aperti

Sono già applicabili alle operazioni effettuate a partire dallo scorso 1° luglio le disposizioni del decreto 30/03/2010 che ha dato attuazione all'art. 1 del dl40/2010 (convertito dalla legge 73/2010) che stabilisce l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e passive) effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei cosiddetti «paradisi fiscali». Le case di software house stanno predisponendo le procedure di gestione del modello di comunicazione approvato con provvedimento 2010/85352 del 28/05/2010, ma sono al momento ostacolate in tale attività dalle forti incertezze che gravano sull'adempimento, per cui si auspica che le stesse vengano chiarite da una circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate, in tempo utile da consentire la predisposizione delle procedure. Di seguito riepiloghiamo, alcuni dei problemi aperti (l'elenco non è chiaramente esaustivo). Non è disponibile l'elenco «certo» dei paesi da considerare, per esempio non è dato sapere se Cipro, Malta e Lussemburgo, presenti negli elenchi di cui al dm 24/05/1999 e dm 21/11/2001 debbano essere considerate o meno paesi black list; ciò in quanto a partire dal 2004 Cipro e Malta non sono più considerati black list (perlomeno ai fini delle i.d.d.), essendo entrate a tutti gli effetti a far parte dell'Unione europea (si veda la risoluzione 96/E del 30 luglio 2004). Per alcuni paesi come Alderney, Emirati Arabi Uniti, Herm, Sark non esiste il codice del paese, mentre per le Samoa esistono due codici, 131 Samoa Occidentali e 148 Samoa Americane. Non è chiaro se occorra o meno rielaborare i dati delle fatture con i criteri Iva, per esempio tenendo conto della detraibilità oggettiva ovvero soggettiva dell'imposta, dunque dei regimi Iva particolari e del pro rata. O ancora se le operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggio, per esempio, debbano essere inserite o meno negli elenchi (l'Agenzia delle entrate si è espressa tal senso negativo nella citata circolare 36/E/2010 sui modelli Intrastat) e in caso affermativo come debbano essere suddivisi l'imponibile e l'Iva delle operazioni di acquisto Ue e misto Ue. Non è chiaro se e come vada compilato il modello in relazione ad operazioni effettuate nei confronti di stabili organizzazioni in paesi black list di società comunitarie o nazionali, ovvero nel caso di identificazione diretta o con rappresentante fiscale delle stesse. Per esempio, se un'azienda italiana che acquista da una società con sede legale in Francia, sede operativa e stabile organizzazione in paese black list, se il documento è emesso dalla stabile organizzazione quale indirizzo del fornitore l'azienda italiana deve riportare sul modello?

Occhio agli avvisi di irregolarità

Numerosi contribuenti stanno ricevendo dall'Agenzia delle entrate avvisi di irregolarità, risultanti dai controlli automatizzati ex art. 36-bis dpr 600/73, relativi a modelli F24 nei quali si era proceduto alla totale o parziale compensazione di debiti, tributari e/o contributivi, con crediti e al contestuale versamento dell'eccedenza a debito con maggiorazione dello 0,40% per differimento del pagamento nei 30 giorni successivi al termine ordinario. Detto comportamento è conforme al dettato della circolare n. 144/E/1998 ed è, da anni, ripetutamente confermato nelle Istruzioni di Unico (esplicitamente per all'Iva, implicitamente per gli altri tributi e contributi liquidati in dichiarazione). L'emissione degli avvisi bonari pare dovuta a una modifica della procedura di controllo e alla difficoltà, in taluni casi, di ricostruire correttamente l'ammontare su cui, nel modello di pagamento F24, è stata applicata la maggiorazione dello 0,40%.

Gli effetti sono i seguenti:
- i contribuenti e i loro consulenti, per ottenere lo sgravio, sono

costretti a dimostrare, calcoli alla mano, la correttezza delle deleghe oggetto di contestazione, con notevole dispendio di tempo;

- i produttori di software, immediatamente danneggiati nell'immagine, sebbene le deleghe di pagamento siano state correttamente elaborate, si vedono caricati di inutili picchi di lavoro per fornire assistenza ai propri clienti nel dimostrare che si tratta di avvisi errati e non di errori dei software;

- gli uffici dell'Agenzia delle entrate, chiamati a valutare ciascuna posizione per procedere allo sgravio, sono anch'essi colpiti da un inutile dispendio di risorse.

Non resta che auspicare un'immediata soluzione da parte dell'Agenzia delle entrate, di Sogei e dell'Inps, in relazione ai contributi liquidati nel quadro RR di Unico, volta a risolvere a monte il problema.

a cura del Comitato tecnico Assosoftware

NEWS

Nei mesi di giugno e luglio 2010 le società Valves Srl di Lecce (www.valvesonline.it), Alisea Srl di Taranto (www.aliseait.com), Versari Srl di Vittorio Veneto (www.versari.it) e Deuproject Srl di Nova Milanese (www.devproject.it) sono entrate a far parte di Assosoftware.

Questa pagina è realizzata in collaborazione con

ASSOSOFTWARE
Associazione tra nuove procedure di software gestionale e fiscale

www.assosoftware.it info@assosoftware.it

Non resta che auspicare un'immediata soluzione da parte dell'Agenzia delle entrate, di Sogei e dell'Inps, in relazione ai contributi liquidati nel quadro RR di Unico, volta a risolvere a monte il problema.

Il caso di acquisto di beni da San Marino senza addebito dell'imposta, l'operatore sammarinese emette fattura senza Iva di cui un esemplare vistato viene inviato all'operatore italiano, il quale provvede a integrarlo e registrarlo ai fini Iva. Qual è il documento rilevante ai fini della comunicazione? La prima fattura senza Iva eventualmente registrata per rispetto della cronologia delle operazioni, oppure l'esemplare vistato e integrato? Se il documento che rileva è quello integrato va indicato nella colonna delle operazioni imponibili?

Fabio Giordano